

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza interlocutoria 31 marzo 2022, n. 10442

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativi ad IMU per il 2012, il 2013 e il 2014 in quanto Andreani tributi s.r.l., in qualità di concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario, gli aveva negato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale in quanto il suo nucleo familiare era residente in altro Comune (Roma);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario affermando che per abitazione principale deve intendersi esclusivamente quella nella quale il contribuente dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare e pertanto il regime agevolato previsto per l'abitazione principale non può essere applicato quando manca, nel medesimo immobile, la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la concessionaria dei tributi locali del comune di Monte Argentario si costituiva con controricorso.

Considerato che:

con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto l'agevolazione relativa all'IMU spetterebbe anche quando i coniugi risiedono in due Comuni diversi.

Considerato che la seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28.

